



SENTENZA - 202/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Tammaro MAIELLO	Presidente
Quirino LORELLI	Consigliere
Giuseppina MIGNEMI	Consigliere relatore
Maria Rita MICCI	Consigliere
Carola CORRADO	Primo referendario

pronuncia la seguente

SENTENZA

nei giudizi di appello in materia di responsabilità, iscritti al **n. 59220** del registro di segreteria,

avverso

la sentenza della Corte dei conti - Sezione giurisdizionale regionale per la Liguria n. 74, depositata il 12.5.2021 e notificata il 22.6.2021,

promossi da:

- **SCIANDRA Stefano**, c.f.: SCNSFN69P28I138A, nato il 28.9.1969, a Sanremo (IM) ed ivi residente, alla Strada del Colle Fiorito n. 9/1; rappresentato e difeso dall'Avvocato Laura Guercio, c.f.: GRCLRA70L67H501Q e dall'Avvocato Dario Imparato, c.f.: MPRDRA58L24F839G, elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Boezio

	n. 16, presso lo studio dell'Avvocato Dario Imparato; i sottoscritti procuratori	
	dichiarano di voler ricevere le comunicazioni a mezzo p.e.c. agli indirizzi	
	lauraguercio@ordineavvocatiroma.org;	
	avvimparato@pecstudiolegaleonofrimparato.it o al fax 06.6874086;	
	- Appellante -	
	<u>contro</u>	
	- Procura Generale della Corte dei conti, in persona del Procuratore	
	<i>pro-tempore</i> , con sede in Roma, Via A. Baiamonti n. 25;	
	- Procura Regionale presso la Corte dei conti - Sezione	
	Giurisdizionale per la Regione Liguria, in persona del Procuratore	
	Regionale <i>pro-tempore</i> ;	
	- Comune di Taggia, in persona del Sindaco <i>pro-tempore</i> .	
	- Appellati -	
	• TARDIO Alessandro, c.f.: TRDLSN54P09H644U, nato il 9.9.1954	
	a Rutino (SA) e residente a Taggia (IM), rappresentato e difeso,	
	congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avvocato Carlo Ortoleva, c.f.	
	RTLCL57E13D612J, p.e.c.: carlo.ortoleva@firenzepecavvocati.it e	
	dall'Avvocato Gaetano Viciconte, c.f.: VCCGTN59L10L353E, p.e.c.:	
	gaetano.viciconte@firenze.pecavvocati.it, e presso lo studio di quest'ultimo,	
	elettivamente domiciliato in Firenze, al Viale Mazzini n. 60.	
	Gli avvocati dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni e le	
	notificazioni inerenti al presente giudizio all'indirizzo p.e.c.	
	gaetano.viciconte@firenze.pecavvocati.it;	
	- Appellante incidentale -	
	<u>contro</u>	
	2	

-	Procura Regionale presso la Corte dei conti - Sezione	
	Giurisdizionale per la Regione Liguria , in persona del Procuratore	
	Regionale <i>pro-tempore</i> , con sede in Genova, al Viale delle Brigate	
	Partigiane, n. 2;	
-	Procura Generale presso la Corte dei conti - Sezioni Giurisdizionali	
	Centrali di Appello , in persona del Procuratore <i>pro-tempore</i> , con sede	
	in Roma, Via A. Baiamonti n. 25,	
		-Appellate -
	<u>e nei confronti di</u>	
	Sciandra Stefano , nato a Sanremo (SV), il 28.09.1969, c.f.:	
	SCNSFN69P28I138A.	
	VISTI gli atti d'appello;	
	VISTI gli altri atti e documenti di causa;	
	UDITI , nell'udienza del 26 giugno 2024, svolta con l'assistenza del	
	segretario Dott.ssa Lucia Pellegrino, il relatore, Cons. Giuseppina Mignemi;	
	l'Avvocato Dario Imparato, per l'appellante Stefano Sciandra; l'Avvocato	
	Anna Maffucci, su delega scritta dell'Avvocato Gaetano Vicicone, per	
	l'appellante incidentale Alessandro Tardio; il V.P.G., Cons. Luigi D'Angelo,	
	per la Procura generale;	
	FATTO	
	1. Con la sentenza n. 74, depositata il 12.5.2021, la Corte dei conti -	
	Sezione giurisdizionale regionale per la Liguria condannava, a titolo di dolo,	
	in via solidale, Sciandra Stefano e Tardio Alessandro al pagamento di euro	
	164.090,32, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, per il danno	
	derivato al Comune di Taggia da lavori di somma urgenza non correttamente	
	3	

	eseguiti.	
	2. La Procura territoriale, con atto di citazione datato 8 ottobre 2020,	
	rappresentava che, con deliberazione n. 33 del 29.7.2010, il consiglio	
	comunale di Taggia aveva riconosciuto debiti fuori bilancio per complessivi	
	euro 841.543,23, relativi a nove interventi di somma urgenza approvati dalla	
	giunta comunale in data 14.1.2010, a seguito degli eventi calamitosi del 23-	
	24 dicembre 2009 e dell'1-2 gennaio 2010.	
	In particolare, veniva in rilievo l'intervento di cui al verbale di somma	
	urgenza n. 8 del 12.1.2010, a firma del tecnico comunale, geom. Alessandro	
	Tardio, relativo al <i>“ripristino delle condotte di sfioro a mare e riparazione</i>	
	<i>dei manufatti di presa/prelievo presso lo stabilimento balneare Idelmary”</i> .	
	Con il predetto verbale, il Tardio, su incarico di Sciandra, rilevava che era	
	stata irrimediabilmente danneggiata la condotta a sfioro collocata presso lo	
	stabilimento balneare Idelmary e che la cameretta di prelievo, ubicata	
	all'estremità della tombinatura sulla battigia, risultava completamente	
	ostruita da sabbia e ciottoli.	
	Ravvisava, pertanto, l'urgenza di eseguire lavori <i>“di pulizia da detriti e</i>	
	<i>sabbia dalla zona terminale della tombinatura, con parziali demolizione del</i>	
	<i>manufatto di presa, scavi e recupero, ove possibile, della condotta di sfioro;</i>	
	<i>nella disposizione di nuova condotta di sfioro in acciaio rivestito, provvisto</i>	
	<i>di idonee valvole antireflusso ove occorrenti; ripristino del manufatto di</i>	
	<i>presa con opportuni sifoni ed ispezione da verificarsi durante la posa della</i>	
	<i>tubazione; ripristinare la mantellata dopo il varo della nuova condotta.”</i> .	
	Affidava i lavori alla ditta “Orengo Costruzioni Generali” di Orengo Carlo	
	Alberto, per un importo stimato, in via presuntiva, in euro 159.820,00, inclusa	
	4	

	IVA e spese tecniche, e disponeva l'immediata esecuzione dei lavori, ai sensi	
	dell'art. 147 del d.P.R. n. 554 del 1999.	
	La Struttura Unica Demanio Marittimo del Comune di Taggia, con	
	provvedimento n. 7335 del 15.3.2010 autorizzava i lavori, prescrivendo che	
	<i>“(...) la posa delle condotte degli sfioratoi da sostituire dovrà essere</i>	
	<i>realizzata con riferimento al progetto a suo tempo approvato, e avendo cura</i>	
	<i>che le stesse siano interrate in modo che non possano arrecare alcuna</i>	
	<i>situazione di pericolo, o limitazione per la balneazione (...). ”.</i>	
	Per quanto dichiarato nel certificato di ultimazione lavori, datato 27.5.2010,	
	a firma del direttore dei lavori, Alessandro Tardio, l'intervento veniva	
	concluso lo stesso 27.5.2010, salvo <i>“(...) opere di piccola entità, accertate da</i>	
	<i>parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso</i>	
	<i>e sulla funzionalità dei lavori (...)”</i> , per l'esecuzione delle quali era stato	
	fissato il termine di 60 giorni, a decorrere dalla fine della stagione balneare.	
	Con determinazione n. 126 del 5.8.2010, il Tardio, nella qualità di Capo	
	Servizio LL.PP. <i>ad interim</i> - in sostituzione del titolare, ing. Sciandra, assente	
	dal servizio per infortunio, dal 31.5.2010 al 26.10.2010 -, <i>“(...) VISTI i</i>	
	<i>seguenti atti contabili appositamente redatti in data 27/05/2010 dall'ing.</i>	
	<i>Stefano Sciandra, Direttore dei lavori: Stato finale dei lavori, Registro di</i>	
	<i>contabilità, Libretto delle misure; Certificato per il pagamento all'impresa</i>	
	<i>della 1 rata d'acconto di € 127.800,00 oltre I.V.A. 20% a firma dell'Ing.</i>	
	<i>Sciandra, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento; RICHIAMATO</i>	
	<i>il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori redatto in data 04/08/2010</i>	
	<i>dal Capo Servizio LL.PP. ad interim, Geom. Alessandro Tardio (...) da cui si</i>	
	<i>evince che il credito residuo nei confronti dell'impresa ammonta ad €</i>	
	5	

	153.360,00 di cui 127.800,00 per importo netto ed € 25.560,00 per I.V.A.	
	20%”, (...) DATO ATTO che, dal Certificato di Regolare Esecuzione redatto	
	in data 04/08/2010, risulta che: - i lavori sono stati ultimati in tempo utile; -	
	i lavori sono stati eseguiti a regola d’arte; - l’importo finale dei lavori,	
	ammonta ad € 127.800,00 I.V.A. esclusa, corrispondente al credito residuo	
	dell’impresa; (...)”, determinava di approvare lo stato finale dei lavori, il	
	registro di contabilità, il libretto delle misure, il certificato per il pagamento	
	all’impresa della I rata d’acconto di € 127.800,00 oltre I.V.A. (atti contabili	
	redatti in data 27.5.2010 dallo Sciandra); di approvare il certificato di regolare	
	esecuzione redatto in data 4.8.2010 dallo stesso Tardio, nella qualità di Capo	
	Servizio LL.PP. <i>ad interim</i> ; di impegnare la somma di euro 153.360 (I.V.A.	
	inclusa) e “di procedere, contestualmente all’impegno, alla liquidazione e al	
	<i>pagamento in favore della ditta Orengo Costruzioni Generali di Orengo</i>	
	<i>Carlo Alberto di Campobasso della somma complessiva di € 153.360,00,</i>	
	<i>fattura 62 del 22/06/2010 (...). ”.</i>	
	Con la successiva determinazione n. 169 dell’11.10.2010, il Tardio rettificava	
	il precedente atto n. 126 del 2010, dando atto della circostanza che “(...) <i>per</i>	
	<i>mero errore materiale tra gli atti contabili approvati è stato richiamato anche</i>	
	<i>il certificato di regolare esecuzione dei lavori che allo stato attuale non</i>	
	<i>risulta ancora emesso, dando atto, altresì, che i lavori di cui trattasi verranno</i>	
	<i>collaudati successivamente, al rientro in servizio del R.U.P. incaricato, ing.</i>	
	<i>Stefano Sciandra.”.</i>	
	Evidenziava, poi, la Procura, che, già nel mese di luglio 2010, durante la	
	seduta del consiglio comunale, nella quale, con la delibera n. 33, era stato	
	approvato il debito fuori bilancio relativo alla spesa in discussione, erano	
	6	

	emerse problematiche sulla qualità e sulla corretta esecuzione dell'intervento	
	e, successivamente, nella seduta del 18.10.2010, l'assessore ai lavori pubblici,	
	Massimo Alberghi, in risposta ad una specifica interrogazione di un gruppo	
	consiliare (verbale di deliberazione n. 55), riconosceva la cattiva esecuzione	
	dei lavori, prendendo atto delle dichiarazioni del consigliere Albanese, che	
	aveva criticato pure la gestione amministrativa della pratica, con specifico	
	riferimento all'errato richiamo, nella determinazione n. 126 del 5.8.2010, di	
	un certificato di regolare esecuzione dei lavori inesistente, contestando,	
	quindi, il pagamento di euro 153.360,00 per opere chiaramente male eseguite	
	e non collaudate.	
	Su espressa richiesta di chiarimenti dell'assessore ai lavori pubblici, il tecnico	
	Tardio e il Capo Servizio Sciandra rendevano la <i>“Relazione sulla condotta</i>	
	<i>Idelmary”</i> del 15.11.2010, riferendo che <i>“L'intervento attuato dall'ufficio,</i>	
	<i>unitamente al rifacimento della scogliera antistante lo sfioro in oggetto, ha</i>	
	<i>garantito la funzionalità del manufatto (...)</i> ”; che <i>“(…) la condotta nel suo</i>	
	<i>sviluppo a mare fino alla scogliera era stata contenuta nel profilo naturale</i>	
	<i>del fondale con una quota di ricoprimento minima di circa 20-30 cm”</i> , e che	
	il danneggiamento e l'emersione dalla sabbia della nuova condotta erano stati	
	provocati dai prelevamenti di ingenti volumi di sabbia, avvenuti nei mesi di	
	maggio e di ottobre, per opera di macchine escavatrici estranee al cantiere,	
	nonché dalle mareggiate del 9 e 10 novembre.	
	Secondo la ricostruzione dei due tecnici, quindi, sarebbero stati tali eventi - e	
	non i lavori male eseguiti - a rendere necessario il ripristino delle batimetriche	
	del fondale e il ricoprimento del tubo di scarico.	
	Inoltre, il Tardio, con nota prot. 32205 del 16.11.2010, indirizzata al	
	7	

	Comandante della Delegazione di Spiaggia di Arma di Taggia, rendeva la	
	<i>“Relazione finale sulla condotta di sfioro a mare Idelmary”</i> , confermando	
	quanto affermato nella ridetta <i>“Relazione sulla condotta Idelmary”</i> e	
	dichiarando, altresì, che <i>“(…) a seguito di sopralluogo eseguito in data</i>	
	<i>odierna si è riscontrato che lo sfioratore aveva il suo ricoprimento previsto</i>	
	<i>dalla progettazione originaria (…)”</i> .	
	Il comune, quindi, affidava l’accertamento dell’effettivo stato di realizzazione	
	dell’intervento ad un consulente esterno, l’ing. Stefano Puppo, che, nella	
	relazione del 7.3.2011, integrata da quella del 16.3.2011, rilevava evidenti	
	vizi e carenze delle opere, certificando che la tubazione preesistente non era	
	stata rimossa e consigliando di smantellare la nuova condotta, in quanto	
	affiorante in spiaggia e con sbocco a profondità insufficiente.	
	In esito al predetto accertamento, il nuovo sfioratore veniva rimosso e	
	stoccato in un deposito all’aperto, ad opera della stessa Orengo Costruzioni	
	Generali, senza ulteriore spesa per il comune; mentre quello preesistente -	
	ormai non funzionante e che, in base ai lavori di somma urgenza appaltati nel	
	2010, avrebbe dovuto essere eliminato – veniva lasciato sul fondo marino.	
	La Procura rappresentava che, in relazione ai descritti episodi, era stato	
	avviato anche un procedimento penale a carico dei due tecnici comunali,	
	Sciandra e Tardio, per il reato di cui all’art. 450 c.p. (in quanto il	
	posizionamento della nuova condotta di sfioro ad una profondità di 1,40 metri	
	dalla superficie e l’attestazione di regolarità di tale lavoro avevano messo a	
	repentaglio la navigazione e l’attività di balneazione), nonché per falso	
	materiale e ideologico in atto pubblico, ex art. 476 e art. 479 c.p. (per avere,	
	in qualità di pubblici ufficiali, attestato fatti e situazioni non corrispondenti al	

	vero, nel certificato di ultimazione lavori e nella relazione finale del	
	15.11.2010 indirizzata al sindaco, all'assessore LL.PP. e al segretario	
	comunale).	
	Il giudizio penale, in cui il Comune di Taggia si era costituito parte civile, si	
	concludeva con la sentenza del Tribunale di Imperia n. 235/15.2.2019,	
	dichiarativa della prescrizione.	
	Il comune, poi, avviava, nei confronti dei due dipendenti, procedimenti	
	disciplinari, che si concludevano con la sospensione dal servizio di 11 giorni,	
	ora per allora, per il Tardio, e con l'archiviazione, per Sciandra.	
	L'ente locale, inoltre, con ricorso del 18.11.2019, avviava un'azione civile	
	nei confronti della "Orengo Costruzioni Generali" per il risarcimento del	
	danno, quantificabile in complessivi 164.090,32 euro (di cui, euro	
	153.360,00, per la cattiva esecuzione dei lavori; euro 6.744,00, per le perizie	
	dell'ing. Puppo; euro 3.986,32, per le spese legali di costituzione di parte	
	civile).	
	Sempre in sede civilistica, l'amministrazione locale aveva già proposto un	
	procedimento cautelare <i>ante causam</i> nei confronti della medesima "Orengo	
	Costruzioni Generali" (RG n. 1871/2019) e il Tribunale di Imperia - Sez. Civ.	
	Fall., con ordinanza del 27.9.2019, aveva autorizzato il sequestro	
	conservativo sui beni dell'impresa, sino a concorrenza del valore di euro	
	160.000,00.	
	L'Organo inquirente, quindi, evocava in giudizio Sciandra e Tardio, per	
	vederli rispondere del danno dolosamente recato al Comune di Taggia, pari a	
	complessivi euro 164.090,32, considerato che i lavori di somma urgenza,	
	disposti con verbale n. 8 del 12.1.2010, non erano stati realizzati o lo erano	
	9	

	stati in maniera difforme rispetto a quanto previsto e autorizzato dalla	
	Struttura Unica Demanio Marittimo con il provvedimento n. 7335 del	
	15.3.2010, ma, ciononostante, erano stati liquidati e pagati integralmente dal	
	comune all'appaltatore "Orengo Costruzioni Generali".	
	Il relativo pagamento era, infatti, avvenuto sulla scorta di documentazione	
	amministrativa che i tecnici comunali responsabili dell'appalto avevano	
	redatto senza avere preventivamente effettuato le necessarie verifiche delle	
	opere eseguite (il riferimento è allo stato finale dei lavori, al registro di	
	contabilità, al libretto delle misure) e, addirittura, richiamando l'esistenza di	
	un certificato di regolare esecuzione dei lavori, in realtà inesistente.	
	3. La Sezione territoriale, rigettate le richieste istruttorie avanzate dal	
	Tardio e ricostruiti i fatti di causa, condivideva integralmente la	
	prospettazione della Procura.	
	In particolare, riteneva sussistente la responsabilità del Tardio, a titolo di dolo	
	eventuale, poiché, <i>"in qualità di Direttore dei Lavori [aveva] firmato quasi</i>	
	<i>tutti gli atti, soprattutto i certificati di regolare esecuzione dei lavori e la</i>	
	<i>determinazione di adempimento dell'obbligazione pecuniaria, richiamando</i>	
	<i>una certificazione inesistente senza la quale gli uffici competenti non</i>	
	<i>avrebbero potuto dare corso all'ordinativo di pagamento".</i>	
	Inoltre, lo stesso, durante il periodo di assenza dal servizio dello Sciandra,	
	aveva assunto, in via temporanea, la posizione di organo di vertice del settore	
	dei lavori pubblici, accettando il conferimento di mansioni superiori, con	
	attribuzione della relativa posizione organizzativa e la conseguente indennità	
	economica; in tal modo, facendosi carico delle <i>"inerenti obbligazioni di</i>	
	<i>garanzia e di controllo e le relative responsabilità giuridiche (civile, penale</i>	
	10	

	<i>e, in questo caso, amministrativo - contabile), compresa - naturalmente -</i>	
	<i>quella relativa a tutti gli atti e documenti sottoposti alla sua attenzione e</i>	
	<i>sottoscrizione, che necessariamente avrebbero richiesto una lettura attenta e</i>	
	<i>consapevole.”.</i>	
	Riteneva, altresì, insussistente il concorso colposo del Comune di Taggia	
	nella causazione del danno, considerato che era da imputarsi proprio al Tardio	
	la responsabilità di avere proceduto al pagamento, nonostante la denuncia	
	della difformità dei lavori del consigliere Albanese.	
	Infatti, il Tardio, subito dopo - e nonostante - siffatta denuncia, aveva	
	sottoscritto, in qualità di Capo Servizio dei lavori pubblici, la determinazione	
	dirigenziale n. 959, in cui, attestando falsamente che i lavori erano stati fatti	
	“a regola d’arte”, disponeva di “ <i>procedere contestualmente all’impegno, alla</i>	
	<i>liquidazione ed al pagamento alla ditta Orengo della somma di €</i>	
	<i>153.360,00”.</i>	
	La Sezione territoriale, poi, riteneva responsabile del danno, in via solidale, a	
	titolo di dolo intenzionale, anche Sciandra, che aveva “ <i>approfittato</i>	
	<i>dell’occasione messaggi a disposizione dagli effetti dell’improvvisa</i>	
	<i>mareggiata per chiamare un’impresa amica e fargli fare dei lavori con</i>	
	<i>sovrapprezzo facendo apparire come acquistati materiali del tutto assenti,</i>	
	<i>ovvero acquistati materiali di ben diversa qualità e costo rispetto a quelli</i>	
	<i>effettivamente utilizzati (e che alla prova dei fatti non terranno, con la</i>	
	<i>necessità di smantellare successivamente l’intera opera) portando tutto a</i>	
	<i>conoscenza degli organi consiliari il più tardi possibile allorquando tutto era</i>	
	<i>stato ormai realizzato e quindi si poteva solo procedere ai pagamenti.</i>	
	<i>Di qui la necessità di continuare ad andare in ufficio per controllare la</i>	
	11	

	<i>situazione, nonostante il congedo per l'infortunio nel frattempo subito,</i>	
	<i>comportamento, altrimenti, inspiegabile.”.</i>	
	Pertanto, addebitava a Sciandra e a Tardio la responsabilità, a titolo doloso e	
	in via solidale, per il danno subito dal Comune di Taggia, pari alla somma di	
	euro 164.090,32, di cui euro 153.360,00, per i lavori realizzati, non a regola	
	d'arte, dalla ditta Orengo; euro 6.744,00, per la relazione tecnica redatta	
	dall'ing. Puppo, finalizzata all'accertamento della corretta realizzazione dei	
	lavori e dello stato dei luoghi; euro 3.986,32, per le spese processuali	
	sostenute dal comune per la costituzione di parte civile nel processo penale.	
	4. Avverso la predetta sentenza, proponeva appello Sciandra Stefano,	
	che, riassunti i fatti di causa, censurava la sentenza impugnata, reputandola	
	<i>“frutto di una errata lettura degli atti e di un giudizio affrettato basato su</i>	
	<i>deduzioni di colpa che non trovano riscontro alcuno in un corretto giusto</i>	
	<i>processo secondo le regole del contenzioso contabile e non solo.”.</i>	
	In particolare, non sarebbe stato provato - né in sede penale, né in sede	
	contabile - che Sciandra avrebbe inteso favorire sistematicamente la ditta	
	Orengo, che aveva realizzato i lavori.	
	Al contrario, l'iter amministrativo dell'affidamento dei lavori sarebbe stato	
	legittimo.	
	Infatti, ai sensi dell'art. 147 (Provvedimenti in casi di somma urgenza) del	
	d.P.R. n. 554 del 1999, applicabile <i>ratione temporis</i> , il Tardio, primo ad	
	intervenire sul luogo del disastro, aveva sottoscritto, in data 12.1.2010, il	
	verbale di somma urgenza n. 8 con l'impresa Orengo, con l'indicazione dei	
	costi dell'intervento.	
	Il 14.1.2010, sempre il Tardio aveva sottoscritto con l'impresa i dettagli e le	
	12	

	modalità dell'opera e la giunta comunale, con delibera n. 5 del 14.1.2010,	
	aveva approvato il ridetto verbale, con la relativa perizia; il Sindaco, inoltre,	
	aveva sottoscritto le schede di danno, al fine di notificare la Protezione civile	
	regionale.	
	L'amministrazione comunale, pertanto, era stata tempestivamente informata	
	sia dell'intervento, sia di quale fosse la ditta affidataria dei lavori.	
	La predisposizione del contratto, poiché di valore superiore ad euro	
	20.000,00, non sarebbe stata di competenza di Sciandra o dell'Ufficio tecnico,	
	ma dell'Ufficio contratti.	
	Evidenziava, altresì, l'appellante, l'erroneità dell'assunto di cui in sentenza,	
	secondo cui Sciandra avrebbe redatto, il 23 gennaio 2010, una richiesta	
	generica, indirizzata all'Ufficio del demanio, di autorizzazione all'esecuzione	
	di opere di ripristino, <i>“al fine di avere completa mano libera nell'esecuzione</i>	
	<i>e negli importi da addebitare al Comune”</i> .	
	In realtà, essendo la condotta danneggiata in concessione demaniale e	
	trattandosi di opere di mero ripristino, la richiesta all'ufficio del demanio era	
	da interpretarsi quale comportamento prudentiale, finalizzato ad ottenere	
	un'autorizzazione che consentisse di acquisire quelle informazioni, sugli	
	estremi della concessione esistente, necessarie per non apportare significative	
	variazioni; comunque, l'intervento in somma urgenza si sarebbe potuto	
	effettuare previa mera comunicazione ed eventuali modifiche alla	
	concessione avrebbero potuto essere sanate <i>ex post</i> .	
	Inoltre, a smentire la tesi, sostenuta in sentenza, dell'intenzione dello	
	Sciandra di avere <i>“mano libera”</i> , concorrerebbe la circostanza che lo stesso	
	avrebbe anche richiesto l'autorizzazione alla Regione Liguria, ai sensi del	

	comma 3 dell’art. 109 (Immersione in mare di materiale derivante da attività	
	di escavo e attività di posa in mare di cavi e condotte) del d.lgs. 3 aprile 2006,	
	n. 152, recante “ <i>Norme in materia ambientale</i> ”.	
	In ogni caso, i lavori sarebbero iniziati solo dopo il 15 marzo e, quindi,	
	successivamente al rilascio della ridetta autorizzazione.	
	Risulterebbe, poi, documentalmente smentito l’assunto secondo cui Sciandra	
	non avrebbe trasmesso alla giunta comunale il verbale di somma urgenza,	
	impedendo così, alla medesima, di presentarlo in consiglio comunale nei	
	successivi trenta giorni, secondo la rigida scansione procedimentale dell’art.	
	191 del T.U.E.L. ed evitando, in tal modo, che la minoranza consiliare potesse	
	chiedere chiarimenti sulla scelta dell’impresa, in un momento in cui le opere	
	potevano ancora essere bloccate.	
	Il verbale di somma urgenza, infatti, era stato deliberato dalla giunta	
	comunale il 14.1.2010 e detta delibera era richiamata nella delibera del	
	consiglio comunale n. 33 del 29.7.2010.	
	Pertanto, secondo l’appellante, l’iter amministrativo relativo all’intervento	
	sarebbe stato improntato alla massima trasparenza e “ <i>la scelta di</i>	
	<i>procrastinare fino a luglio la pratica di debito fuori bilancio non può essere</i>	
	<i>ascritta a Sciandra, così come la formulazione dei contratti, perché di</i>	
	<i>competenza di altri uffici.</i> ”.	
	Infondato sarebbe pure l’assunto della Sezione territoriale, secondo cui lo	
	Sciandra avrebbe inteso favorire la ditta incaricata dei lavori, considerato che	
	l’individuazione dell’impresa era ben nota all’Amministrazione, che avrebbe	
	potuto intervenire, revocando l’incarico, nel caso di mancato gradimento.	
	L’appellante, poi, contestava la pronuncia del giudice di prime cure per avere	
	14	

	erroneamente ritenuto che la nuova tubazione si sarebbe staccata dal fondo	
	marino, poche settimane dopo la posa e che Sciandra avrebbe comunicato	
	falsamente all’Autorità demaniale che il danneggiamento della tubazione era	
	stato causato dai cingoli di un escavatore, che aveva erroneamente agganciato	
	lo sfioratore.	
	La nuova tubatura sarebbe stata, infatti, danneggiata durante i lavori di	
	ripascimento delle spiagge.	
	Quanto, poi, alla accusa di avere contabilizzato materiali diversi per quantità	
	e qualità, da quelli effettivamente rinvenuti, con conseguente sovrapprezzo	
	versato all’impresa, l’appellante sosteneva di non avere redatto la	
	documentazione errata e che, comunque, le procedure di pagamento del	
	corrispettivo, prevedevano i passaggi descritti nel d.P.R. n. 554 del 1999,	
	negli articoli 195, 196 e 197, relativi al collaudo.	
	In ogni caso, la sottoscrizione degli atti contabili, nella fase antecedente alla	
	formazione del certificato di regolare esecuzione, non avrebbe conferito	
	definitività ai dati ivi contenuti, ai fini della successiva liquidazione, così	
	come anche il documento denominato “certificato di pagamento” avrebbe	
	avuto la funzione di definire solo in via provvisoria il credito dell’impresa.	
	Nel caso in discussione, il pagamento dell’impresa in assenza del documento	
	finale con cui si conclude il procedimento tecnico contabile dell’opera - sia	
	esso certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione - sarebbe stato	
	effetto di un’attività posta in essere esclusivamente dal Tardio, che, a quel	
	momento, rivestiva il ruolo di direttore dei lavori e responsabile del	
	procedimento <i>ad interim</i> .	
	In ogni caso, Sciandra avrebbe riscontrato le contabilizzazioni, sulla base di	
	15	

	quanto proposto dal Tardio, che svolgeva il ruolo di direttore dei lavori e che,	
	comunque, nella posizione di direttore dei lavori e responsabile del	
	procedimento, avendo sostituito Sciandra a seguito dell'infortunio <i>in itinere</i>	
	dello stesso, avrebbe potuto disporre tutte le verifiche necessarie ed	
	opportune.	
	Ancora, diversamente da quanto sostenuto in sentenza, gli accessi dello	
	Sciandra in Ufficio, durante il periodo di assenza per i postumi	
	dell'infortunio, sarebbero stati tutti motivati dalla necessità di adempiere ad	
	oneri burocratici connessi all'assenza.	
	Non corrisponderebbe al vero neppure il fatto che Sciandra sarebbe stato	
	l'unico interlocutore dell'assessore ai lavori pubblici, con riguardo alla	
	vicenda in oggetto.	
	L'appellante, poi, avrebbe effettivamente dichiarato che il certificato di	
	regolare esecuzione emesso dal Tardio esisteva ed era detenuto dalla ditta	
	Orengo, perché di tanto lo aveva assicurato la ditta, confondendo il	
	certificato di esecuzione lavori ANAC, di cui era realmente in possesso, con	
	il certificato di regolare esecuzione.	
	Sciandra non avrebbe, inoltre, in alcun modo, favorito la ditta Orengo o	
	evitato le procedure selettive; anzi, proprio da un documento della Procura	
	della Repubblica si evincerebbe la correttezza delle procedure, considerato	
	che la procedura negoziata non è una trattativa privata, ma una procedura	
	selettiva, introdotta dal d.lgs. n. 163 del 2006.	
	Ove, peraltro, la scelta dell'impresa Orengo sarebbe stata effettuata da Tardio	
	e non da Sciandra.	
	In conclusione, con riguardo alle condotte dello Sciandra, la pronuncia di	
	16	

	primo grado si sarebbe limitata a rilevare circostanze smentite dalla corretta	
	lettura degli atti amministrativi e ad utilizzare verbali di sommarie	
	informazioni, non sottoposti al vaglio dibattimentale.	
	Rassegnava, quindi, l'appellante, le seguenti conclusioni: <i>“Piaccia alla</i>	
	<i>Ecc.ma Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale Centrale d'Appello,</i>	
	<i>contrariis reiectis, riformare la impugnata sentenza n. 74/2021 della Corte</i>	
	<i>Contabile Liguria perché infondata in fatto ed in diritto e quindi rigettare in</i>	
	<i>toto la domanda di condanna nei confronti di Stefano Sciandra nella sentenza</i>	
	<i>qui impugnata per tutte le motivazioni di cui in narrativa; in via subordinata,</i>	
	<i>nella denegata ipotesi di rigetto dell'appello, voglia l'Ecc.ma Corte Appello</i>	
	<i>Contabile esercitare il proprio potere di riduzione nel massimo, valutando la</i>	
	<i>condotta attribuita a Stefano Sciandra secondo una diversa incidenza</i>	
	<i>responsabile causale nella determinazione del danno.”.</i>	
	5. Avverso la medesima sentenza, proponeva appello incidentale Tardio	
	Alessandro, che, sintetizzati i fatti di causa, con il primo motivo, titolato <i>“IN</i>	
	<i>VIA PRELIMINARE: SULLA SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO”</i> , chiedeva la	
	sospensione del giudizio contabile, in attesa della definizione del giudizio	
	civile, instaurato in data 18.11.2019, dal Comune di Taggia contro la ditta	
	<i>“Orengo Costruzioni Generali”</i> , per il recupero delle somme indebitamente	
	percepite.	
	Evidenziava, l'appellante incidentale, che, in sede civile, l'Amministrazione	
	comunale aveva proposto ricorso cautelare <i>ante causam</i> nei confronti della	
	ditta <i>“Orengo Costruzioni Generali”</i> (R.G. n. 1871/2019), ottenendo dal	
	Tribunale di Imperia l'ordinanza del 27.9.2019 di sequestro conservativo sui	
	beni della ridetta impresa, sino alla concorrenza del valore di euro	
	17	

	160.000,00.	
	La sospensione del giudizio contabile, secondo l'appellante, sarebbe	
	necessaria poiché il giudizio civile costituirebbe la sede naturale per	
	l'accertamento dell'an e del quantum degli eventuali indebiti pagamenti	
	ricevuti dalla ditta e poiché la restituzione delle somme da parte della ditta al	
	Comune di Taggia, in sede civile, eliderebbe il danno erariale contestato.	
	Con il secondo motivo, titolato <i>“SULLA SUSSISTENZA DELL'ILLECITO IN</i>	
	<i>ORDINE ALLA CONDANNA INFLITTA AL GEOM. TARDIO: Violazione dell'art. 1</i>	
	<i>della L. n. 20/1994. Omessa e/o errata valutazione delle risultanze</i>	
	<i>istruttorie. Erronea valutazione della condotta. Irragionevolezza e</i>	
	<i>travisamento dei fatti. Difetto di motivazione. Contraddittorietà.”</i> ,	
	l'appellante incidentale censurava la sentenza impugnata per non avere	
	accolto le istanze istruttorie testimoniali, limitandosi a considerare	
	unicamente la documentazione amministrativa e gli atti del processo penale,	
	che non avrebbero consentito di affermare con certezza la responsabilità	
	dell'incolpato.	
	In particolare, secondo la prospettazione dell'appellante incidentale:	
	- tutti gli atti relativi al procedimento in discussione sarebbero stati sottoscritti	
	dallo stesso sotto coercizione dello Sciandra;	
	- il certificato di ultimazione dei lavori, sulla cui base era stato effettuato il	
	pagamento alla ditta, ritenuto inesistente in sentenza, sarebbe stato rinvenuto	
	dalla Polizia giudiziaria presso il Servizio lavori pubblici, sia pure	
	manipolato;	
	- il Tardio non sarebbe stato il direttore dei lavori, risultando tale solamente a	
	causa della redazione degli atti da parte di Sciandra;	
	18	

	- la mera sottoscrizione apposta sui documenti dal Tardio, in assenza del capo settore, non sarebbe idonea ad attribuirgli la responsabilità di un procedimento sostanzialmente gestito da Sciandra;	
	- l'opera realizzata dalla Orengo Costruzioni sarebbe stata rimossa dalla stessa ditta, senza aggravio di spese per il comune;	
	- lo Sciandra, pure dopo l'infortunio, avrebbe continuato a frequentare l'ufficio, gestendo di fatto il procedimento;	
	- l'incarico di Capo servizio dei lavori sarebbe stato conferito al Tardio in carenza dei presupposti necessari di anzianità di servizio e competenze professionali e, comunque, sarebbe decorso dall'11.6.2010, ossia successivamente alla fine dei lavori del 27.5.2010, alla contabilizzazione degli stessi da parte di Sciandra e all'emissione del certificato di pagamento da parte di quest'ultimo.	
	Il Tardio non avrebbe <i>“assunto «volontariamente» l'incarico ad interim, ma lo [avrebbe] accettato per un accentuato senso del dovere, con la certezza di fare cosa gradita all'Amministrazione Comunale e con la consapevolezza del breve termine che si sostanzia in poche settimane”</i> .	
	Con il terzo motivo, intitolato <i>“SULLA SUSSISTENZA DELL'ELEMENTO SOGGETTIVO DEL DOLO: Violazione dell'art. 1 della L. n. 20/1994. Errata valutazione di circostanze decisive per il giudizio. Omessa valutazione delle risultanze istruttorie. Motivazione illogica”</i> , l'appellante censurava la sentenza impugnata per avere ritenuto connotata da dolo eventuale la propria condotta; mentre, invece, dagli atti di causa, emergerebbe come la responsabilità dei fatti fosse ascrivibile interamente a Sciandra, che avrebbe esercitato forti, indebite pressioni sul Tardio.	

	Rileverebbe, inoltre, che, il comune, nell’ambito del giudizio innanzi al	
	Tribunale di Imperia in funzione di Giudice del Lavoro, avente ad oggetto	
	l’impugnazione della sanzione disciplinare, aveva accettato di inserire,	
	nell’accordo di conciliazione, il riconoscimento della lievit� della colpa e	
	della buona fede del dipendente.	
	Con il quarto motivo, titolato “ SULLA RIDUZIONE DEL DANNO PER CONCORSO	
	COLPOSO DELL’AMMINISTRAZIONE ”, l’appellante ribadiva che il comune	
	avrebbe concorso alla produzione del danno, per non avere impedito il	
	pagamento, pure avendo certa cognizione della non regolarit� dei lavori e,	
	pertanto, ai sensi dell’art. 1227, c. 1, c.c., la responsabilit� risarcitoria del	
	danneggiante andrebbe equitativamente diminuita in modo proporzionale	
	all’apporto offerto dall’ente nella causazione dell’evento dannoso; oltre a	
	doversi considerare l’apporto causale di Sciandra.	
	Con il quinto motivo, titolato “ SULLA SUSSISTENZA DELLA RESPONSABILIT�	
	IN CASO DI DIFFERENTE ELEMENTO SOGGETTIVO ”, l’appellante rilevava come	
	l’eventuale accertamento di responsabilit� per colpa grave condurrebbe al	
	rigetto della domanda di condanna nella misura formulata <i>ex adverso</i> ,	
	considerato che non opererebbe alcun vincolo di solidariet� tra chi ha agito	
	con dolo e chi ha agito soltanto colposamente.	
	Rassegnava, quindi, l’appellante incidentale, le seguenti conclusioni: “ <i>Voglia</i>	
	<i>l’Ecc.ma Corte dei Conti, Sezioni Giurisdizionali Centrali di Appello, ogni</i>	
	<i>contraria istanza, eccezione e deduzione reietta:</i>	
	➤ <u>in via preliminare, in rito:</u> <i>sospendere ex art. 295 c.p.c. il presente</i>	
	<i>giudizio, per tutti i motivi esposti in atti;</i>	
	➤ <u>nel merito:</u>	
	20	

	<i>- annullare e/o riformare la sentenza n. 74/2021, pronunciata dalla Corte dei</i>	
	<i>Conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Liguria, emessa in data</i>	
	<i>25.03.2021, depositata in data 12.05.2021, all’esito del giudizio di</i>	
	<i>responsabilità n. 20987, e notificata in data 22.06.2021;</i>	
	<i>- e per l’effetto,</i>	
	<i>• in via principale, prosciogliere il Geom. Tardio Alessandro per assenza</i>	
	<i>degli elementi costitutivi dell’illecito erariale addebitato per tutte le ragioni</i>	
	<i>sopra evidenziate;</i>	
	<i>• in via subordinata, ridurre l’importo del danno attribuito al Geom.</i>	
	<i>Alessandro Tardio, con esclusione del vincolo della solidarietà con il</i>	
	<i>convenuto Ing. Stefano Sciandra, atteso il minor apporto nella causazione del</i>	
	<i>danno dell’odierno ricorrente e tenuto conto del concorso di colpa del</i>	
	<i>danneggiato.”.</i>	
	Insisteva, altresì, per l’ammissione delle istanze istruttorie.	
	6. La Procura generale rassegnava le proprie conclusioni, opponendosi	
	alla richiesta di sospensione del giudizio, in assenza di pregiudizialità	
	giuridica tra giudizio civile e giudizio contabile; ritenendo infondate le	
	censure relative al difetto di istruttoria e al travisamento nella valutazione	
	degli atti di causa; condividendo pienamente l’ <i>iter</i> motivazionale che aveva	
	condotto la Sezione territoriale alla condanna dei due convenuti.	
	Precisava che, nell’ambito del giudizio contabile, vige il canone probatorio	
	del “ <i>più probabile che non</i> ” e che sono pienamente utilizzabili gli atti	
	rinvenienti dal procedimento penale, ivi comprese le sommarie informazioni.	
	Riteneva inconsistenti le censure relative all’elemento soggettivo e non	
	invocabile l’esercizio del potere riduttivo, trattandosi di fattispecie dolosa.	
	21	

	Concludeva per il rigetto degli appelli, con condanna degli appellanti alle	
	spese di giudizio.	
	7. All’udienza del 26.6.2024, le parti ribadivano le argomentazioni e le	
	conclusioni rassegnate in atti.	
	La causa veniva, quindi, trattenuta per la decisione.	
	DIRITTO	
	1. In applicazione dell’art. 184, c. 1, c.g.c., le impugnazioni - tutte	
	proposte separatamente contro la stessa sentenza - sono riunite.	
	2. Nel sistema di progressione logica nella decisione delle questioni,	
	disciplinato dall’art. 101, n. 2, c.g.c., il Collegio decide gradatamente le	
	questioni pregiudiziali proposte dalle parti o rilevabili d’ufficio e, quindi, il	
	merito della causa.	
	Tra le prime, la precedenza è accordata, ordinariamente, alle questioni	
	relative alla giurisdizione ed alla competenza; poi alle pregiudiziali di rito ed	
	alle preliminari di merito; infine, al merito in senso stretto.	
	Cosicché, l’ordine di trattazione delle questioni preliminari e di merito è	
	rimesso al prudente apprezzamento del Giudice, secondo motivate ragioni di	
	logica giuridica, di coerenza e ragionevolezza.	
	3. Preliminarmente, quindi, deve valutarsi la richiesta, avanzata dal	
	Tardio, di sospensione del presente giudizio per la pendenza del giudizio	
	civile instaurato dal Comune di Taggia nei confronti della ditta appaltatrice	
	dei lavori.	
	Va, anzitutto, osservato, che la disciplina di riferimento per la sospensione	
	del giudizio di responsabilità erariale è l’art. 106 c.g.c., a norma del quale, il	
	giudice ordina la sospensione del processo quando la previa definizione di	
	22	

	altra controversia, pendente davanti a sé o ad altro giudice, costituisca, per il	
	suo carattere pregiudiziale, il necessario antecedente, dal quale dipenda la	
	decisione della causa pregiudicata ed il cui accertamento sia richiesto con	
	efficacia di giudicato.	
	La sospensione necessaria richiede, dunque, la <i>“pendenza di un processo</i>	
	<i>avente ad oggetto una questione pregiudiziale, sulla quale nel processo de</i>	
	<i>quo, per volontà di parte o per disposizione di legge, il giudice debba</i>	
	<i>decidere con efficacia di giudicato. Diversamente, soccorre l’altro principio</i>	
	<i>della cognizione incidentale delle questioni pregiudiziali (art. 34 c.p.c)”</i>	
	(Sezioni riunite, ord. n. 3 del 2018).	
	Secondo la granitica giurisprudenza di questa Corte (si veda, da ultimo, Sez.	
	Riunite, ord. 22/2022/RCS), a norma del ridetto art. 106 c.g.c., la sospensione	
	del giudizio è, quindi, da ritenersi “necessaria” solo quando la previa	
	definizione di altra controversia civile, penale o amministrativa, pendente	
	davanti allo stesso o ad altro giudice, sia imposta da una espressa disposizione	
	di legge, ovvero quando questa, per il suo carattere pregiudiziale, costituisca	
	l’indiscutibile antecedente logico-giuridico, dal quale dipenda la decisione	
	della causa pregiudicata ed il cui accertamento sia necessariamente richiesto	
	con efficacia di giudicato.	
	La sospensione presuppone, cioè, che la decisione del giudizio da sospendere	
	dipenda dall’esito dell’altro giudizio, nel senso che tale esito abbia portata	
	pregiudiziale in senso stretto; sia, cioè, vincolante con efficacia di giudicato,	
	all’interno della causa pregiudicata, ovvero che una situazione sostanziale	
	rappresenti un fatto costitutivo o, comunque, un elemento fondante della	
	fattispecie di altra situazione sostanziale; sicché occorra garantire uniformità	

	di giudicati, essendo la decisione del processo principale idonea a definire, in tutto o in parte, il <i>thema decidendum</i> del processo pregiudicato.	
	Va, invece, esclusa la possibilità di sospensione necessaria, quando i profili di connessione riguardino esclusivamente gli “ <i>effetti pratici</i> ” derivanti da differenti pronunce, come, ad esempio, le conseguenze patrimoniali nei rapporti tra le parti dei differenti giudizi (Sez. riunite, ord. n. 13 del 2019; Cass., sent. n. 20491 del 2018).	
	Ciò, in quanto “ <i>ogni possibile introito o vantaggio, conseguito dall’Amministrazione a seguito della pronuncia della sentenza di condanna in sede civile attiene, comunque, al merito del giudizio di responsabilità e gli aspetti concernenti l’esecuzione sono rimessi (...) alla relativa fase</i> ” (Sez. Riunite, ord. n. 3 del 2021).	
	Va, altresì, rilevato che le diverse azioni - quella penale, quella civile, quella innanzi al giudice amministrativo o quella alternativa, proposta con ricorso straordinario al Capo dello Stato - e l’azione di responsabilità amministrativa innanzi alla Corte dei conti, sono del tutto autonome e perseguono finalità in parte diverse, ancorché i fatti materiali di riferimento possano parzialmente coincidere (Sez. I App. n. 261 del 2018, n. 170 del 2017).	
	La concomitanza di più giudizi innanzi a giurisdizioni diverse, relativi ai medesimi fatti, costituisce, pertanto, evenienza del tutto fisiologica, attesa la loro autonomia, nonché la differenza ontologica, effettuale e finalistica (Sez. I App., sent. n. 484 del 2023).	
	Ne discende che le diverse azioni restano reciprocamente indipendenti, anche quando investano i medesimi fatti materiali, “ <i>declinandosi il rapporto tra le stesse in termini di alternatività e non già di esclusività</i> ” (Cass. S.U., n. 16722	

	del 2020).	
	L'assoluta autonomia dei giudizi è sancita anche dalla giurisprudenza della	
	Corte costituzionale (sentenze n. 104 del 1989 e n. 1 del 2007), in ragione	
	delle differenti, rispettive finalità: nel giudizio contabile, infatti, il Pubblico	
	ministero della Corte dei conti agisce quale portatore di obiettivi interessi di	
	giustizia, nell'esercizio di una funzione neutrale, rivolta alla repressione dei	
	danni erariali conseguenti ad illeciti amministrativi, rappresentando un	
	interesse direttamente riconducibile al rispetto dell'ordinamento giuridico nei	
	suoi aspetti generali ed indifferenziati e non l'interesse particolare e concreto	
	dello Stato in ciascuno dei settori in cui si articola o degli altri enti pubblici,	
	in relazione agli scopi specifici che ciascuno di essi persegue, siano pure	
	convergenti con il primo.	
	Anche la giurisprudenza di questa Corte ha convenuto su come l'azione di	
	responsabilità non possa ritenersi intesa al mero ripristino dell'equilibrio	
	patrimoniale tra il soggetto pubblico leso dal danno e l'autore dell'illecito che	
	lo ha causato, ma tuteli soprattutto l'esigenza a che i mezzi finanziari pubblici	
	siano utilizzati per il raggiungimento dei fini pubblici, di cui è titolare il	
	soggetto pubblico (Sez. I App., sent. n. 170 del 2017).	
	La tutela accordata ai soggetti pubblici per i danni arrecati dai soggetti ad essi	
	legati da un rapporto di servizio si conforma, quindi, nei tratti essenziali, agli	
	istituti civilistici, ma con significative differenze, coerenti con i sottolineati	
	aspetti finalistici.	
	Fondamentale, in questo senso, è l'attribuzione, in via esclusiva, dell'azione	
	di responsabilità al Procuratore della Corte dei conti, quale soggetto	
	rappresentativo degli interessi dello Stato-comunità, alla soddisfazione dei	
	25	

	cui bisogni è destinato il patrimonio pubblico ed è indirizzata l'attività	
	amministrativa, sottraendo così alla valutazione discrezionale degli	
	amministratori degli enti pubblici la tutela dei diritti di cui si tratta.	
	Il diritto di natura risarcitoria che il P.M. attiva con l'esercizio dell'azione di	
	responsabilità, pertanto, pur traendo origine dai medesimi fatti, non è	
	assolutamente sovrapponibile al giudizio penale, che ha tutt'altre finalità e	
	prevede ben altre sanzioni e non è identificabile - né del tutto sovrapponibile	
	- con il diritto di credito che l'Amministrazione danneggiata può direttamente	
	ed autonomamente esercitare nei confronti dello stesso soggetto, autore del	
	fatto dannoso.	
	Nell'attuale sistema delle "materie di contabilità pubblica", si può, infatti,	
	affermare che il giudizio di responsabilità amministrativa non ha solo la	
	funzione di procurare alla P.A. danneggiata un "titolo esecutivo", che le	
	consenta di ripristinare, a carico di un determinato soggetto, il patrimonio	
	leso, bensì anche quella di accertare o escludere la responsabilità (sia essa	
	contrattuale o extra-contrattuale) di quel soggetto, nella gestione delle risorse	
	pubbliche, con la triplice finalità di:	
	- eventualmente scrutinarne il comportamento, mediante le regole proprie	
	della responsabilità amministrativa;	
	- di offrire alla P.A. elementi di valutazione di quel soggetto, nell'ambito	
	degli ulteriori rapporti presenti o futuri intercorrenti con quest'ultimo;	
	- di produrre tutti quegli ulteriori effetti, anche di <i>status</i> , che l'ordinamento	
	prevede come direttamente connessi ad una pronuncia di responsabilità	
	amministrativa (Sez. I App., sent. n. 170 del 2017; Sez. III App., sent. n. 345	
	del 2023).	
	26	

	Ne consegue che l'azione di responsabilità amministrativa non può trovare	
	ostacoli al proprio pieno compimento nell'adozione di strumenti alternativi,	
	dei quali siano titolari la P.A. danneggiata, per il recupero del credito, o il	
	dipendente, per la resistenza a detto recupero.	
	L'esistenza e l'attivazione di presidi ordinamentali, ulteriori rispetto al	
	giudizio di responsabilità, non escludono né la celebrazione, né il buon esito	
	di quest'ultimo.	
	In definitiva, i congegni apprestati dal legislatore non si pongono in rapporto	
	di reciproca esclusione.	
	Nell'eventualità in cui la sussistenza di un credito dell'Amministrazione sia	
	diretta conseguenza della condotta almeno gravemente colposa di un	
	operatore soggetto alla giurisdizione di questa Corte, gli strumenti che	
	l'ordinamento appresta per consentire di soddisfare la pretesa creditoria e lo	
	strumento dell'azione di responsabilità amministrativa che, in ogni caso, a	
	quel medesimo risultato consente di pervenire, non si ostacolano	
	vicendevolmente.	
	Se i rimedi alternativi non abbiano già condotto all'integrale soddisfacimento	
	del credito, non ci sono ostacoli, a seconda dei momenti in cui la questione si	
	pone, né alla proponibilità né alla procedibilità dell'azione erariale intestata	
	al P.M. contabile, nei confronti del soggetto la cui condotta (gravemente	
	colposa o dolosa) quel credito (danno erariale) abbia generato.	
	L'azione di responsabilità amministrativo contabile ed altre diverse azioni	
	giudiziarie ben possono, quindi, provvisoriamente, marciare su binari	
	paralleli e a velocità differenti e, solo all'esito delle stesse, potrà e dovrà porsi	
	il problema del saldo, la cui soluzione dovrà essere affrontata o in sede di	
	27	

	esecuzione della sentenza o attraverso il ricorso agli ordinari strumenti	
	civilistici di reazione ad adempimenti indebiti.	
	Non sussistono, quindi, preclusioni di sorta al contemporaneo svolgimento di	
	diversi giudizi, in più sedi, sui medesimi fatti.	
	E la concorrenza di più azioni non dà luogo ad un problema di giurisdizione,	
	ma solo, eventualmente, ad un problema di proponibilità o di prosecuzione	
	<i>aliunde</i> della pretesa azionata (Cass. S.U. n. 14230 del 2020; n. 25040 del	
	2016).	
	D’altro canto, per quanto detto innanzi, l’azione del Procuratore della Corte	
	dei conti ha carattere necessario e mai potrebbe essere condizionata, in senso	
	positivo o negativo, dalle singole amministrazioni danneggiate (Cass. S.U. n.	
	26659/2014) o, tantomeno, dai presunti responsabili del danno, che ben	
	possono adire altre giurisdizioni a tutela del proprio interesse particolare e	
	concreto, in relazione agli scopi specifici che ciascuno di esse persegue (Cass.	
	S.U. n. 20701 del 2013).	
	Le azioni, quindi, come detto, restano reciprocamente indipendenti, anche	
	quando investano i medesimi fatti materiali, emergendo solo un eventuale	
	problema di proponibilità o di prosecuzione dell’azione erariale, in caso di	
	integrale, comprovata soddisfazione del danno in altra sede (Sez. II App.,	
	sent. n. 283 del 2023; sent. n. 149 del 2023).	
	Ne consegue che, rispetto agli stessi fatti, una eventuale eterogeneità della	
	loro valutazione giuridica, nelle diverse sedi giurisdizionali, consegue alle	
	differenti funzioni a queste assegnate dall’ordinamento giuridico; di talché	
	non sussiste alcuna violazione del principio del <i>ne bis in idem</i> , che	
	presuppone ovviamente l’unicità della giurisdizione, oltre alla unicità di	
	28	

	soggetti e oggetto dell'azione (C.d.S., sent. n. 451 del 2023; sent. n. 2818 del	
	2022; sent. n. 4810 del 2022; sent. n. 7508 del 2022; sent. n. 360 del 2021).	
	Per quanto finora argomentato, si determina una eventuale preclusione	
	all'esercizio dell'azione della Procura contabile o alla sua prosecuzione solo	
	quando, con l'altra, si sia ottenuto il medesimo bene della vita, fermo restando	
	che, del recupero dell'indebito in via civile o amministrativa o in sede diversa	
	da quella contabile, deve tenersi conto all'atto dell'esecuzione, salvo che non	
	avvenga integralmente in pendenza del giudizio, con conseguente	
	improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse (<i>ex plurimis</i> , Sez. II	
	App. sentt. n. 283 del 2023, n. 148 del 2023, n. 528 del 2022, n. 208 del 2020).	
	Tanto premesso, è evidente che, nel caso di specie, non ricorrono i presupposti	
	per la sospensione del presente giudizio e, pertanto, il motivo di appello è	
	respinto.	
	4. Sempre preliminarmente, quanto alle istanze istruttorie avanzate dal	
	Tardio ed al regime probatorio che presiede il processo innanzi a questa Corte,	
	rileva che, diversamente dall'ambito penale dove vige la regola della prova	
	“ <i>oltre il ragionevole dubbio</i> ”, nel giudizio amministrativo-contabile, vige la	
	regola della preponderanza dell'evidenza o del “ <i>più probabile che non</i> ”,	
	stante la diversità dei valori in gioco nel processo penale tra accusa e difesa e	
	l'equivalenza di quelli in gioco nel processo civile e contabile tra le due parti	
	contendenti (Cass. S.U. 19129 del 2023).	
	Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (<i>ex multis</i> , Sez. III,	
	sent. n. 156 del 27.5.2024; II App., sent. n. 366 del 5.12.2023, sent. n. 295 del	
	2023), valgono, infatti, nel caso di responsabilità erariale, le statuizioni delle	
	Sezioni riunite di questa Corte, secondo cui ogni tentativo di applicazione	
	29	

	analogica di principi processual-penalistici al giudizio di responsabilità	
	dinanzi alla Corte dei conti si porrebbe in palese contrasto con la precisa	
	opzione del legislatore, che ha inteso ricondurre la disciplina del giudizio di	
	responsabilità nell'ambito del processo civile, in ragione della natura	
	dell'oggetto della cognizione.	
	La responsabilità amministrativa, diversamente da quella penale, infatti, si	
	inserisce nell'archetipo della responsabilità patrimoniale, a prevalente	
	funzione risarcitoria - recuperatoria (CEDU, sent. del 13.05.2014, Rigolio vs	
	Italia), in disparte alcune ipotesi di responsabilità sanzionatoria, anch'essa	
	patrimoniale, ma che, comunque, non partecipano del carattere afflittivo della	
	libertà personale.	
	La differente natura dei valori che vengono in rilievo nei due giudizi - libertà,	
	nel giudizio penale e patrimonio, nel giudizio amministrativo - segna	
	l'essenziale distinzione tra i due processi, connotati da una diversa regola	
	probatoria.	
	Nel processo penale, vige la regola della prova <i>“oltre il ragionevole dubbio”</i>	
	(art. 533 c.p.p.; <i>cfr.</i> Cass. Pen. S.U. 11 settembre 2002, n. 30328); mentre, nel	
	processo civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o <i>“del più</i>	
	<i>probabile che non”</i> (artt. 115 e 116 c.p.c.; in questo senso: Cass. 16.10.2007,	
	n. 21619; Cass. 18.4.2007, n. 9238; Cass. 5.9.2006, n. 19047; Cass.,	
	13/07/2006, n. 295; Cass. 4.3.2004, n. 4400; Cass. 21.1.2000 n. 632; Corte	
	giustizia CE, 15/02/2005, n. 12); giudizio, quest'ultimo, che si fonda sugli	
	elementi di convincimento disponibili in relazione al caso concreto, la cui	
	attendibilità va verificata sulla base dei relativi elementi di conferma.	
	Peraltro, l'estensione analogica di principi e disposizioni afferenti il processo	

	penale, che concernono, in ultima analisi, la tutela processuale della libertà	
	personale, per integrare la disciplina del processo contabile di responsabilità,	
	che ha, al pari del processo civile, quale unico oggetto sul quale si riflettono	
	gli effetti della decisione giudiziaria, il patrimonio del soggetto convenuto,	
	comporta un'operazione ermeneutica che si pone anche in contrasto col	
	precetto dell'art. 3 della Costituzione, poiché determinerebbe l'estensione di	
	una medesima disciplina a due situazioni - tutela del patrimonio e tutela della	
	libertà personale - sostanzialmente differenti (Corte dei Conti, Sez. I App.,	
	sent. n. 74 del 16.2.2018; sent. n. 141 del 20.6.2019).	
	Il giudice, nell'ambito del giudizio di responsabilità, può, quindi, porre a	
	fondamento della decisione indizi e/o prove raccolte in giudizi celebratisi	
	innanzi ad altri plessi giudiziari, ivi comprese le cd. prove atipiche, ovvero	
	innominate, in quanto non espressamente previste dal codice di rito (gli scritti	
	provenienti da terzi a contenuto testimoniale; gli atti dell'istruttoria penale o	
	amministrativa; i verbali di prove espletate in altri giudizi; le sentenze rese in	
	altri giudizi civili o penali, comprese le sentenze di patteggiamento; le perizie	
	stragiudiziali; i chiarimenti resi dal CTU, le informazioni dal medesimo	
	assunte, le risposte eccedenti il mandato e le CTU rese in altri giudizi fra le	
	stesse o altre parti), non sussistendo nell'ordinamento processuale vigente una	
	norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova (cfr. Cass.	
	civ. Sez. II, n. 5965 del 2004 e Cass. civ. Sez. III, n. 1954 del 2003; Corte	
	conti, Sez. II App. n. 52 del 2014, n. 152 e n. 1101 del 2016); realtà	
	confermata, per il giudizio di responsabilità, dall'art. 94, c. 4, c.g.c (Sez. II	
	App. sent. n. 154/2024, sent n. 366/2023).	
	In base a dette prove, il giudice forma il proprio libero convincimento, ex artt.	
	31	

	94 e 95 c.g.c., fornendone adeguata motivazione, che evidenzi il percorso	
	logico e giuridico che lo ha condotto alla decisione, senza che ciò implichi la	
	necessità della dettagliata confutazione di tutte le prove e/o argomentazioni	
	contrarie.	
	D'altra parte, è funzionale alla attuazione del giusto processo e, in particolare,	
	alla realizzazione della sua ragionevole durata, l'osmosi del materiale	
	probatorio fra processi diversi, risolvendosi, tale circolazione, in un mezzo	
	idoneo ad evitare la dispersione di sforzi probatori.	
	La giurisprudenza contabile ha, poi, chiarito come l'utilizzo di materiale	
	probatorio rinveniente da altri processi non comprometta il diritto di difesa,	
	che può comunque liberamente svilupparsi proprio nel giudizio di	
	responsabilità; in tal senso, è stato affermato che <i>«(...) deve ritenersi che il</i>	
	<i>giudice contabile possa trarre argomenti di prova da tutti gli elementi in suo</i>	
	<i>possesso, ivi compresi quelli che provengono da un differente procedimento,</i>	
	<i>dovendo essergli riconosciuta la potestà di esaminarli non quali prove in</i>	
	<i>senso tecnico, bensì quali elementi che concorrono alla formazione del suo</i>	
	<i>“libero convincimento” (ex artt. 116 cpc e art. 95, c. 3, c.g.c.), alla stregua</i>	
	<i>di una qualsivoglia “prova atipica” (v. Cass. civ. Sez. II n. 3642/2004 e Id.</i>	
	<i>n. 1593/2017).</i>	
	<i>Sebbene raccolte fuori dal processo, infatti, le “prove atipiche” non violano</i>	
	<i>il “principio del contraddittorio, [che] si instaura [proprio] con la [loro]</i>	
	<i>produzione in giudizio” (cfr. Cass. civ. Sez. I n.17392/2015)» (Sez. App. II,</i>	
	<i>n. 154/2024, n. 164/2021).</i>	
	Sulla base di questi principi, correttamente, il giudice di prime cure ha	
	ritenuto il materiale probatorio in atti utilizzabile e sufficiente a fondare	
	32	

	compiutamente la valutazione della fattispecie sulla base del ridetto criterio	
	del “ <i>più probabile che non</i> ” e nel rispetto del diritto di difesa dei convenuti.	
	Vanno, pertanto, respinte le istanze istruttorie avanzate dal Tardio.	
	5. Quanto al merito, va, anzitutto, chiarito che la Procura territoriale ha	
	contestato il danno causato dai convenuti al Comune di Taggia per la inesatta	
	esecuzione dei lavori di somma urgenza, disposti con il verbale n. 8 del	
	12.1.2010.	
	In particolare, secondo la Procura, “ <i>i lavori di somma urgenza disposti con</i>	
	<i>verbale n. 8 del 12.1.2010 e relativi al «ripristino delle condotte di sfioro a</i>	
	<i>mare e riparazione dei manufatti di presa/prelievo presso lo stabilimento</i>	
	<i>balneare Idelmary» non sono stati realizzati o lo sono stati in maniera</i>	
	<i>difforme rispetto a quanto previsto e autorizzato dalla Struttura Unica</i>	
	<i>Demanio Marittimo con provvedimento n. 7335/15.3.2010, ma ciononostante</i>	
	<i>sono stati liquidati integralmente (per l’importo di 127.800 euro, oltre a Iva</i>	
	<i>per 25.560 euro) dal Comune all’appaltatore “Orengo Costruzioni</i>	
	<i>Generali”. Il relativo pagamento è avvenuto sulla scorta di documentazione</i>	
	<i>amministrativa che i tecnici comunali responsabili dell’appalto hanno</i>	
	<i>redatto senza avere preventivamente effettuato le necessarie verifiche delle</i>	
	<i>opere eseguite (il riferimento è allo stato finale dei lavori, al registro di</i>	
	<i>contabilità, al libretto delle misure) o, addirittura, richiamando l’esistenza</i>	
	<i>del certificato di regolare esecuzione dei lavori che in realtà non è mai stato</i>	
	<i>emesso.”.</i>	
	La contestazione, pertanto, non afferisce alla fase dell’affidamento dei lavori,	
	né alle procedure di cui all’art. 191 T.U.E.L.; sicché le pur suggestive	
	considerazioni, svolte in proposito dal giudice di prime cure, sono	
	33	

	incongruenti rispetto al perimetro della controversia.	
	Risultano, conseguentemente, non rilevanti le argomentazioni degli appelli	
	sui predetti punti, poiché non strettamente attinenti all’oggetto della	
	contestazione, come innanzi enucleata, né ai fondamentali motivi di	
	condanna.	
	Ebbene, tale essendo la contestazione, in ordine alla sussistenza del danno,	
	dirimenti risultano le relazioni datate 7.3.2011 e 16.3.2011 rese dal consulente	
	esterno, ing. Stefano Puppo, che hanno evidenziato, puntualmente e	
	condivisibilmente, le innumerevoli, gravi carenze dell’intervento realizzato	
	dalla ditta Orengo, relative non solo all’errato posizionamento della nuova	
	condotta e alla mancata rimozione della vecchia condotta danneggiata, ma	
	anche a tutta una serie di difformità nella qualità e quantità dei materiali	
	utilizzati e nelle modalità di realizzazione dell’intervento; difformità mai	
	contestate dagli attuali appellanti.	
	In particolare, nelle considerazioni finali, il consulente formulava le seguenti	
	osservazioni:	
	<i>“1 Pur comprendendo le difficoltà oggettive che normalmente gli</i>	
	<i>interventi di Somma Urgenza comportano e che spesso originano da una</i>	
	<i>cronica mancanza iniziale di dati tecnici, planimetrici e dimensionali, non si</i>	
	<i>può prescindere dalla condizione principale contenuta nel documento redatto</i>	
	<i>in data 15/03/2010 dal Responsabile della struttura unica Demanio</i>	
	<i>Marittimo, geom. Antonio Boeri che procede ad emettere l’autorizzazione in</i>	
	<i>quanto l’intervento «configura <u>un mero intervento di manutenzione</u></i>	
	<i><u>straordinaria</u> che non andrà a modificare quanto già a suo tempo realizzato».</i>	
	<i>2 L’esame delle opere realizzate evidenzia tuttavia che non è rispettata</i>	
	34	

la condizione autorizzativa in quanto:

- *è stata modificata la struttura del pozzetto di raccolta a terra;*
- *la tubazione è stata posata su un tracciato diverso da quello previsto;*
- *la tubazione non risulta interrata nel fondale come previsto dal progetto;*
- *la tubazione non attraversa la scogliera alla base;*
- *la tubazione non risulta protetta nel suo attraversamento della scogliera;*
- *la quota di sbocco risulta essere a mezz'acqua, sotto il livello medio mare di soli 1,20 m con circa 10 ml di tubazione libera a sbalzo;*
- *la scogliera non risulta essere stata ripristinata nella sua configurazione preesistente alla mareggiata in quanto è rimasto aperto il varco centrale.*

3 Da un punto di vista contabile:

- **Non risulta essere posizionata la valvola antiriflusso.** *L'Impresa Orengo con nota in data 09/11/2010 [21], acquisita al protocollo del Comune di Taggia in data 11/11/2010 n° 31264, comunica di aver provveduto nella giornata del 5 novembre 2010, "come da accordi telefonici intercorsi a verificare la condotta discarico a mare recentemente posata. Si segnala che è stata smontata la valvola antireflusso per ispezionare l'interno della tubazione, ..., e si è disposta la rimozione della flangia cieca laterale per migliorare lo smaltimento delle acque". Ciò lascia presupporre che al momento della contabilizzazione finale la valvola e la flangia cieca potevano essere regolarmente installate. Tuttavia se osserviamo le foto estratte*

dai video che sono stati filmati il 18 novembre 2010 si nutrono dei dubbi sul fatto che fino a 13 giorni prima fossero montate valvola e flangia cieca in quanto le incrostazioni di microorganismi algali, ben visibili nel video, sono diffuse anche sul piano di contatto della flangia e soprattutto nei fori di alloggiamento dei perni di fissaggio; tali incrostazioni hanno le stesse forme di quelli che rivestono l'intera tubazione.

Comunque sia, se la valvola è stata smontata per ispezionare la condotta, perché poi non è stata rimontata?

Inoltre, se è stata smontata, dove è custodita?

Se così fosse sarebbe facile verificarla e stabilire se era stata effettivamente montata in quanto dovrebbe essere anch'essa ricoperta di microorganismi.

- Non è giustificato il numero di blocchi in cls contabilizzato (5 accertati contro 14 contabilizzati peraltro diversi da quelli del progetto originario)*

- La qualità dell'acciaio costituente la tubazione non è quella prevista in progetto, ma di qualità inferiore (L235 anziché L275) [20]*

- Non è giustificato il numero delle flange (2 accertate contro 10 contabilizzate)*

- Non è giustificato il numero dei rivestimenti delle saldature (13 valutati contro 22 contabilizzati)*

- Non è documentato lo smantellamento e l'allontanamento a discarica della tubazione rimossa per cui al momento tale lavorazione non è certificabile, né esiste negli atti messi a disposizione del sottoscritto*

	<i>alcuna dichiarazione della D.L. che ciò sia stato fatto (vedi punto</i>	
	<i>specifico)</i>	
	• <i>La tubazione è appoggiata sul fondo e ciò è in contrasto con le attività</i>	
	<i>contabilizzate di scavo e reinterro, ma ciò potrebbe dipendere da un</i>	
	<i>abbassamento del fondale, fenomeno che tuttavia lascia molte</i>	
	<i>perplessità anche se così è dichiarato sia nella “Relazione finale sulla</i>	
	<i>condotta di sfioro a mare idelmary” [16] datata 16/11/2010 e redatta</i>	
	<i>dal Geom. Alessandro Tardio in qualità di Direttore dei Lavori, sia</i>	
	<i>nella già citata nota dell’Impresa Orengo in data 09/11/2010 laddove</i>	
	<i>si dichiara un abbassamento del fondale di circa 50 cm. (rispetto a</i>	
	<i>quale quota?).</i>	
	<i>La tubazione a valle della scogliera si trova libera a sbalzo al disotto</i>	
	<i>del livello del medio mare di soli 120 cm (circa) - avrebbe dovuto</i>	
	<i>trovarsi appoggiata sul fondo. Tale situazione la rende</i>	
	<i>particolarmente vulnerabile in caso di mareggiata per effetto delle</i>	
	<i>oscillazioni che possono portarla al collasso con totale rottura della</i>	
	<i>stessa. Inoltre anche in caso di normale stato ondoso il contatto</i>	
	<i>diretto dei massi all’intorno della tubazione stessa determina un</i>	
	<i>progressivo deterioramento per sfregamento del rivestimento</i>	
	<i>bituminoso con conseguente ossidazione corrosiva della struttura</i>	
	<i>metallica e perdita di resistenza.</i>	
	• <i>La presenza della tubazione rappresenta un pericolo per la</i>	
	<i>navigazione (specie per le derive) nelle acque frontistanti la</i>	
	<i>scogliera.</i>	
	• <i>La scogliera non risulta ripristinata nella sua forma preesistente, ma</i>	
	37	

presenta un varco entro il quale passa la tubazione.”.

Concludeva, il consulente, rappresentando che “Al di là della funzionalità della tubazione, non si può esprimere un parere positivo sull’opera nel suo complesso, né certificarne la regolare esecuzione.

Oltre ai pericoli evidenti per la pubblica incolumità correlati al piano di posa della condotta troppo superficiale, alla presenza di blocchi in calcestruzzo con cavi in ferro per l’ancoraggio, alla insufficiente profondità di sbocco interferente con le attività diportistiche e natatorie che si svolgono nell’area durante la stagione estiva, si evidenzia la scarsa protezione della condotta che è soggetta all’azione meccanica del mare e quindi destinata a deteriorarsi in breve tempo.

Si segnala inoltre che il varco presente nella scogliera riduce la stabilità della stessa scogliera e la rende maggiormente vulnerabile all’azione del mare, per cui il varco andrebbe ripristinato a tutta sezione.

Allo stato pertanto non è possibile individuare accorgimenti tecnico-costruttivi tali da migliorare lo stato di fatto che si è venuto a creare per rendere l’opera sicura sia per la propria durabilità e funzionalità sia per l’ambiente circostante e pertanto renderla collaudabile.

Dal punto di vista tecnico-contabile sono state riscontrate inoltre parecchie anomalie che richiederebbero una rideterminazione dello stato finale.

L’unico intervento possibile è quello di smantellare l’opera confidando il più possibile nel recupero della condotta appena posta in opera (che dovrà essere comunque risanata nei punti di deterioramento del rivestimento) per poi riposizionarla secondo il piano di posa progettuale, aprendo cioè la scogliera fino al fondo e disponendo opportune piastre in calcestruzzo

armato (coppelle) per la protezione della stessa dall'azione degli scogli

nell'attraversamento del la scogliera con successivo ripristino di

quest'ultima secondo la sezione originaria.”.

Nella relazione integrativa, poi, il consulente accertava che “*NON è stata rimossa la tubazione pre-esistente in acciaio dn 600, che doveva essere rimossa nell'ambito dei lavori di somma urgenza di cui al verbale n° 8*”, confermando che “*L'unico intervento possibile è quello di smantellare l'opera recentemente posta in essere, redigere un nuovo progetto per la posa della condotta che dovrà essere regolarmente autorizzato.*”.

Le relazioni del consulente, non convincentemente smentite dagli appellanti, comprovano che i lavori di somma urgenza in discussione non sono stati effettuati a regola d'arte, presentando carenze e difformità tali da renderli inutili e, addirittura, pericolosi, connotando così, conseguentemente, d'inutilità pure la spesa sostenuta per il pagamento della ditta appaltatrice; spesa, che, pertanto, costituisce danno erariale.

Con specifico riguardo ai motivi di appello relativi alla asserita imputabilità a terzi dell'errato posizionamento della nuova condotta, sono da ritenersi convincenti le affermazioni innanzi riportate del consulente, ing. Puppo, che ha ritenuto sostanzialmente inverosimile l'abbassamento del fondale e le dichiarazioni del dirigente dell'Ufficio Demanio, Antonio Boeri, di cui al verbale di sommarie informazioni del 22.3.2011, che, con riguardo alla nota nella quale Sciandra sosteneva come la fuoriuscita del tubo sfioratore dal livello del fondale fosse dovuta all'impiego di un escavatore che erroneamente lo aveva agganciato, affermava: “*Ho ritenuto tale giustificazione talmente incredibile che ho risposto per scritto in data*

	<i>25/05/2010 manifestando tali perplessità ed evidenziando il fatto che da molti</i>	
	<i>anni venivano effettuate sistemazioni delle spiagge mediante l'uso di mezzi</i>	
	<i>meccanici e mai si era verificato, ed a mio avviso non poteva verificarsi, un</i>	
	<i>evento simile.”.</i>	
	Orbene, non v'è dubbio che il danno sia derivato esclusivamente dalla cattiva	
	esecuzione dei lavori effettuati dalla ditta appaltatrice.	
	Entrambi i convenuti, attuali appellanti, hanno avuto ruoli di essenziale	
	rilievo nell'ambito del procedimento di esecuzione dei ridetti lavori e la	
	circostanza che ciascuno abbia fatto affidamento sulla correttezza del lavoro	
	dell'altro non vale come esimente per nessuno dei due, poiché - nelle diverse	
	fasi e con diverse funzioni e tempistiche - entrambi hanno operato in spregio	
	delle ineludibili regole poste a garanzia della proficuità della spesa per la	
	realizzazione di un'opera pubblica, concorrendo all'infausto esito del	
	pagamento di lavori, che, per le modalità di realizzazione, sono risultati	
	completamente inutili, se non addirittura dannosi.	
	Né può valere a giustificare la condotta del Tardio il dedotto (e, peraltro, non	
	sufficientemente comprovato) stato di soggezione – se non, addirittura, di	
	costrizione – nei confronti di Sciandra, atteso che l'ordinamento appresta	
	specifici strumenti di tutela finalizzati proprio alla reazione dei dipendenti	
	rispetto ad ordini illegittimi dei superiori.	
	Come pure rilevato dal giudice di prime cure, quindi, a prescindere dalle	
	eventuali contraffazioni nelle date dei documenti relativi all'opera, non v'è	
	dubbio che entrambi, nei ruoli e con le modalità innanzi descritte, abbiano	
	contribuito, in maniera determinante, all'esborso di somme pubbliche a fronte	
	di lavori sostanzialmente inutili, per come realizzati.	

	La assoluta noncuranza per l’interesse pubblico e la gravissima superficialità	
	nell’intera gestione del procedimento, anche con particolare riferimento alla	
	attestazione delle modalità di esecuzione dell’opera - in termini di tipologia,	
	quantità e qualità di materiali utilizzati e lavori effettivamente eseguiti - e alla	
	disposizione di pagamento in assenza del certificato di regolare esecuzione, a	
	prescindere dalle ulteriori considerazioni di contorno effettuate dal giudice di	
	prime cure, sono ampiamente sufficienti a connotare quali dolose le condotte	
	di entrambi i dipendenti, che, per ruolo ed esperienza, certo erano ben	
	consapevoli che le attestazioni non corrispondenti al vero e la totale assenza	
	di controllo sulla esatta esecuzione dell’opera avrebbero potuto determinare	
	l’ingente danno.	
	È evidente che la realizzazione del documento erariale è riconducibile al	
	momento del pagamento alla ditta Orengo e, quindi, è a quel momento che va	
	considerata la connotazione soggettiva delle condotte e, tuttavia, non può non	
	rilevarsi come la valutazione di detta connotazione risulti confermata dalle	
	inverosimili giustificazioni addotte nelle relazioni sui lavori, rese dagli attuali	
	appellanti.	
	Privo di qualsiasi fondamento è, infine, il quarto motivo di appello con cui il	
	Tardio sostiene la corresponsabilità del comune nel danno, per non avere	
	impedito il pagamento, poiché, come già chiarito dal primo giudice, avrebbe	
	dovuto essere proprio il Tardio, per il comune, a non disporre il pagamento	
	nel dubbio sulla corretta esecuzione dei lavori.	
	6. In conclusione, gli appelli sono infondati e devono essere respinti e,	
	per l’effetto - in assenza di motivi di appello relativi alla condanna per le voci	
	di danno di euro 6.744,00, a titolo di corrispettivo per la relazione tecnica	
	41	

	redatta dall'Ing. Puppo e di euro 3.986,32, a titolo di spese processuali	
	sostenute per la costituzione di parte civile nel processo penale -, deve essere	
	integralmente confermata la pronuncia di primo grado.	
	7. Ai sensi dell'art. 31 c.g.c., le spese seguono la soccombenza, il	
	relativo onere è posto in solido a carico degli appellanti e sono liquidate, in	
	favore dello Stato, come indicato in dispositivo.	
	P.Q.M.	
	LA CORTE DEI CONTI	
	SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO	
	definitivamente pronunciando, nei giudizi di responsabilità, iscritti al n.	
	59220 del registro di segreteria, riunisce gli appelli e li respinge.	
	Le spese seguono la soccombenza, il relativo onere è posto in solido a carico	
	degli appellanti e sono liquidate, in favore dello Stato, come da nota della	
	Segreteria, in euro 256,00 (duecentocinquantasei/00)	
	Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.	
	Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 giugno 2024.	
	L'ESTENSORE IL PRESIDENTE	
	Dott.ssa Giuseppina Mignemi Dott. Tammaro Maiello	
	F. to digitalmente F. to digitalmente	
	Depositata il 24/07/2024	
	IL DIRIGENTE	
	F. to digitalmente	
	42	